

DIRETTIVE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1989

che modifica la direttiva 83/183/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro

(89/604/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, in occasione dell'adozione della direttiva 83/183/CEE ⁽⁴⁾, il Consiglio si è impegnato ad adottare all'unanimità, su proposta della Commissione, le disposizioni che permettano un sostanziale snellimento, o addirittura la soppressione delle formalità relative alla concessione delle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro; che il comitato ad hoc « Europa dei cittadini », nel suo primo rapporto approvato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 29 e 30 marzo 1985, ha invitato la Commissione a presentare una proposta in questo senso;

considerando che è opportuno facilitare il più possibile la libera circolazione delle persone all'interno della Comunità;

considerando che, in attesa dell'abolizione delle frontiere fiscali al fine di permettere la realizzazione di un vero mercato interno, è opportuno armonizzare e snellire talune formalità necessarie alla concessione della franchigia all'importazione prevista dalla direttiva 83/183/CEE, in particolare per quanto riguarda la compilazione

dell'inventario dei beni e le prove della residenza normale; che è opportuno rendere meno vincolanti le norme esistenti relative al periodo di uso dei beni importati e ai limiti quantitativi relativi a taluni beni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 83/183/CEE è così modificata:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

- b) sono stati effettivamente destinati all'uso dell'interessato prima del trasferimento della residenza o dello stabilimento di una residenza secondaria. Gli Stati membri possono esigere che i veicoli stradali a motore (compresi i loro rimorchi), le roulotte da campeggio, le abitazioni trasportabili, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo siano destinati all'uso dell'interessato da almeno sei mesi prima del trasferimento di residenza.

Per i beni di cui alla lettera a), seconda frase gli Stati membri possono esigere:

- per quanto riguarda i veicoli stradali a motore (compresi i loro rimorchi), le roulotte da campeggio, le abitazioni trasportabili, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo che siano destinati all'uso dell'interessato da almeno dodici mesi;
- per quanto riguarda gli altri beni, che siano destinati all'uso dell'interessato da almeno sei mesi.

prima del trasferimento di residenza. »

⁽¹⁾ GU n. C 5 del 9. 1. 1987, pag. 2 e

GU n. C 179 dell'8. 7. 1988, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 318 del 30. 11. 1987, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 64.